



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SAIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2008**

Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, disciplina le procedure per l'ottenimento della cittadinanza da parte di chi non è cittadino per nascita.

In particolare, l'articolo 9 della legge contempla l'istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante decreto del presidente della Repubblica, in precedenza regolato dall'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555. Tale articolo prevede dunque discipline differenziate, in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti, graduando conseguentemente il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari (articolo 9, comma 1, lettera f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore, come, ad esempio, i quattro anni di residenza legale per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità europee (articolo 9, comma 1, lettera d).

Il regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, ha attribuito nuove competenze alle prefetture nella succitata materia, sia per quanto concerne la ricezione delle istanze per l'acquisto del nostro *status civitatis*, sia per quanto attiene la verifica della regolarità e completezza degli atti alle stesse allegati.

Con circolare n. K.60.1/86 del 7 novembre 1996, il Ministero dell'interno ha stabilito i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi di quanto stabilito

dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994.

Detta circolare, dopo aver specificato al punto 4) Osservazioni dell'autorità ricevente, che le osservazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994 devono essere inoltrate al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza contestualmente alla relativa documentazione, salvo il caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, concernente l'ipotesi di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, stabilisce l'inderogabile necessità che l'ufficio ricevente sia comunque posto nella condizione di avviare tempestivamente l'istruttoria centrale di competenza.

Le osservazioni in ordine allo straniero od apolide aspirante alla cittadinanza italiana dovranno essere redatte sulla base delle risultanze attinte sul conto dell'interessato dalle locali autorità di pubblica sicurezza, nelle quali si rende opportuno siano evidenziati, oltre quelli indicati nella circolare del 23 dicembre 1994, ulteriori elementi, particolarmente rilevanti per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, tra i quali il livello di assimilazione della cultura e integrazione nell'ambiente nazionale da parte del soggetto, il grado di conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento.

La stessa circolare, al punto 5, Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994), stabilisce che, nel caso in cui la riscontrata incompletezza o irregolarità delle domande e/o della relativa documentazione non sia

stata sanata ovvero la nuova documentazione prodotta nel termine assegnato risulti a sua volta irregolare o incompleta, dovrà farsi luogo alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, con provvedimento motivato, di cui verrà data comunicazione allo scrivente.

Al punto 3, lettera b), è altresì previsto che occorrerà procedere alla immediata dichiarazione di inammissibilità dell'istanza nelle ipotesi di gravi difformità delle generalità riscontrate nei documenti formati all'estero dalle competenti Autorità straniere. È da ritenersi, infatti, che simili discordanze non siano suscettibili di sanatoria e, pertanto, l'interessato non verrà invitato a provvedere a qualsivoglia regolarizzazione.

Da quanto esposto si evince che competente alla verifica delle richieste è il Ministero dell'interno tramite le prefetture che raccolgono le istanze e la documentazione necessaria e che ne curano l'istruttoria.

Solo in caso di esito positivo, lo stesso Ministero emette il decreto di conferimento della cittadinanza.

L'articolo 10 della legge n. 91 del 1992 stabilisce che il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Come specificato dall'articolo 9 della legge, la cittadinanza italiana «può essere concessa» allo straniero residente legalmente nel nostro territorio per un periodo variabile in relazione alle qualità o *status* posseduti.

Da ciò se ne deduce che si tratta di un provvedimento ampiamente discrezionale, a differenza di quanto previsto per i provvedimenti di naturalizzazione per matrimonio, i quali sono da considerarsi atti dovuti in assenza delle cause preclusive tassativamente indicate dalla legge.

Come affermato ripetutamente dal Consiglio di Stato, infatti, l'Amministrazione ha il dovere di valutare, oltre alla sussistenza

dei requisiti previsti dalla legge, un'ulteriore serie di elementi dai quali possa essere tratto un giudizio di merito circa l'opportunità dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

Particolare rilievo assume quindi la condotta tenuta dall'interessato, il livello di integrazione nel tessuto sociale, la posizione reddituale e l'assolvimento dei correlati obblighi fiscali, nonché l'inequivocabile volontà di entrare a far parte della collettività italiana.

Come affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 2487/1992 del 30 novembre 1992, «è possibile affermare che l'emanazione del decreto concessorio di cui all'articolo 9 richiamato resta subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa ampiamente discrezionale: è soltanto in questa ipotesi che si può propriamente parlare di concessione, in quanto il possesso dei requisiti prescritti è un presupposto, sì necessario, ma non sufficiente per l'emanazione del provvedimento».

L'esperienza degli ultimi anni, legata al fenomeno della massiccia immigrazione, nel nostro Paese, di soggetti provenienti da svariate nazioni, ha posto talvolta problemi relativi alla certificazione dell'eventuale possesso dello *status civitatis* italiano da parte del sindaco del comune italiano di residenza.

Il presente disegno di legge, che reca alcune modifiche della legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, si pone l'obiettivo di prevedere che la cittadinanza italiana possa essere concessa previa verifica del possesso, da parte dell'istante, di determinati requisiti.

Si prevede, inoltre, attraverso la modifica dell'articolo 10 della legge citata, che la procedura di giuramento non abbia luogo ove l'autorità preposta riscontri elementi di incompletezza o di irregolarità delle domande, ovvero, in caso ciò sia già avvenuto, la relativa documentazione non sia stata sanata o la nuova documentazione prodotta nel termine assegnato risulti a sua volta irregolare o incompleta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. La cittadinanza italiana può essere concessa previa verifica del possesso, da parte dell'istante, dei seguenti requisiti:

a) livello di assimilazione della cultura e integrazione nell'ambiente nazionale da parte del soggetto; grado di conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento;

b) composizione della famiglia dell'istante e grado di integrazione nella società italiana con particolare riferimento al coniuge, all'attività lavorativa svolta dai componenti maggiorenni e al regolare adempimento dei correlati obblighi tributari e contributivi in genere; osservanza degli obblighi scolastici previsti per legge relativi ai figli minori facenti parte del nucleo familiare; specificazione dell'eventuale richiesta di naturalizzazione italiana proposta da parte di taluno dei componenti della famiglia dell'istante.»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La procedura di giuramento non ha luogo nei casi in cui:

a) il sindaco davanti al quale l'istante presta giuramento, riscontri elementi di incompletezza o irregolarità delle domande;

b) la relativa documentazione non sia stata sanata o la nuova documentazione pro-

dotta nel termine assegnato risulti a sua volta irregolare o incompleta;

c) il sindaco riscontri la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 9-*bis*.

1-*ter*. I casi di cui al comma 1-*bis* danno luogo alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, con provvedimento motivato, di cui viene data comunicazione all'istante».





